



Comitato antielusione. Si alla scissione se le strategie dei soci sono differenti Pag. 32

Inps e Tfr. L'Istituto in fuorigioco sul fondo di garanzia Pag. 33

Professioni. Nella riforma deroga a legali e medici Pag. 33

Lotta alla criminalità. La banca dati del Dna prende tempo Pag. 35

Mercoledì 19 Settembre 2007

www.ilsole24ore.com/norme

Fisco e autonomi. Oggi e domani gli incontri per decidere se accorpate i regimi a forfait

Marginali, ultima chance

Entro dicembre gli osservatori regionali sugli studi di settore

Antonio Criscione
ROMA

Per i regimi forfettari oggi arriva il momento del giudizio. Stasera infatti l'amministrazione finanziaria presenterà ai rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi una proposta sui minimi e - forse - sui marginali, in modo da arrivare a formulare un pacchetto condiviso per l'incontro dei presidenti delle associazioni di categoria con

L'UNIFICAZIONE

Nell'amministrazione prevale l'ipotesi di creare una sola procedura da applicare ai contribuenti minori

TERRITORIALITÀ

Affidata alle Direzioni regionali la costituzione degli organismi che sostituiscono quelli a base provinciale

il viceministro dell'Economia, Vincenzo Visco, che è previsto per domattina. Intanto l'agenzia delle Entrate presenta, oggi, alla commissione di esperti sugli studi di settore, una bozza per l'istituzione degli osservatori regionali, che dovranno nascere entro il 31 dicembre.

I forfettari

Il confronto di questi giorni dirà la parola definitiva sui regimi forfettari, per i quali all'interno dell'amministrazione finanziaria

sono emerse due linee, tra le quali occorre ora operare una scelta. E il dilemma consiste nel lasciare o meno un unico regime forfettario o distinguere tra "minimi" e "marginali".

La proposta prevalente in seno all'amministrazione (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 15 settembre) sembra essere quella di un riassorbimento del regime dei marginali all'interno di quello di minimi: praticamente fissando un tetto valido per tutti (compresi coloro che attualmente applicano gli studi di settore e che vi rientrano). E per confortare le ragioni di questa scelta, l'amministrazione mostrerà le simulazioni elaborate che mostrerebbero come tra la soglia di volume d'affari e di ricavi previsti per i marginali (70mila euro, ma solo per le categorie a basso valore della produzione) e quella prevista per i minimi (30mila, ma suscettibile di una limitatura al ribasso) non ci sarebbero moltissimi contribuenti.

La proposta è motivata da un'esigenza di semplicità, visto che la creazione di due regimi, con soglie diverse per ciascuno di essi e poi differenziate al loro interno, potrebbe mostrare un quadro di complessità non in linea con l'indicazione di semplificazione. Le obiezioni a questa soluzione vanno invece più nel senso dell'equità e in questo senso vanno anche le osservazioni delle categorie. I tecnici dell'Economia, però, non sembrano intenzionati a un clima di scontro e il confronto con le categorie - si assicura - sarà aperto e senza

Due soluzioni a confronto

IPOTESI A

MINIMI

I contribuenti con volume d'affari non superiore a una soglia tra i 20mila e i 30mila euro

LA SOLUZIONE

Riduzione degli obblighi fiscali, tenuta di una contabilità super semplificata, pagamento di un unico importo annuale che chiude tutti i conti con il Fisco

MARGINALI

I contribuenti sottoposti agli studi di settore con volume d'affari o di ricavi non superiori a 70mila euro, con soglie differenziate a parità di produttività marginale

LA SOLUZIONE

Unico versamento annuale per tutti gli obblighi fiscali, esclusi quelli ai fini Iva che seguono le regole ordinarie

IPOTESI B

REGIME UNICO

Viene previsto un unico regime forfettario per tutti i contribuenti con livello di ricavi o volume d'affari al di sotto di una certa soglia (ipotesi accreditata: 30mila euro)

LA SOLUZIONE

Riduzione degli obblighi fiscali, tenuta di una contabilità super semplificata, pagamento di un unico importo annuale che chiude tutti i conti con il Fisco

Gli osservatori regionali

La composizione

Gli osservatori regionali sono presieduti dal direttore regionale dell'Agenzia e vi partecipano rappresentanti locali delle Entrate, delle categorie di lavoratori autonomi e degli Ordini professionali tecnici ed economici

Le funzioni

Duplicare funzione per gli osservatori: controllare l'applicazione degli studi nel territorio regionale (a Trento e Bolzano restano provinciali) ai fini dell'accertamento e valutare le eventuali correzioni territoriali agli studi di settore

volontà di imporre una soluzione preconfezionata.

Gli osservatori regionali

Intanto, un passo importante sul fronte degli studi di settore si preannuncia con l'istituzione degli osservatori regionali, che prenderanno il posto di quelli provinciali, che per comune ammissione non hanno dato brillante prova di sé.

Agli osservatori regionali viene affidato il compito di rilevare come si svolgono le attività caratteristiche sottoposte agli studi nelle diverse aree geografiche all'interno della regione e nei distretti produttivi, ma anche di individuare le situazioni di crisi come quelle positive di sviluppo ed espansione.

A presiedere gli osservatori saranno i direttori regionali, che sono chiamati anche a istituirli. L'Agenzia sarà rappresentata anche da un funzionario (o da un dirigente) per ciascuna provincia. Poi vi prenderanno parte i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Gli osservatori avranno anche la funzione di monitorare l'applicazione degli studi, in fase di accertamento, nel territorio regionale, e possono chiedere, attraverso il direttore regionale i dati alla direzione centrale Accertamento, per verificare anomalie e proporre eventuali correzioni. In realtà, l'arma è a doppio taglio, perché gli elementi emersi dai lavori degli osservatori, potranno essere portati all'attenzione degli uffici locali quando controlleranno le posizioni dei contribuenti.

Dopo la proroga. Gli effetti per la dichiarazione

I rimborsi Iva auto fuori da Unico 2007

Luca Gaiani

Rimborsi Iva auto fuori da Unico 2007. Lo slittamento del termine delle istanze al 22 ottobre rende non più attuali le istruzioni ministeriali, che imponevano di tener conto, nella dichiarazione dei redditi del 1° ottobre, degli effetti del rimborso sul reddito 2006. I contribuenti, al momento di trasmettere Unico, potrebbero non avere ancora deciso se presentare la domanda, e neppure si può pensare che la proroga venga di fatto cancellata da questa precedente scadenza. L'agenzia delle Entrate, nell'aggiornare le indicazioni della circolare 28/E/2007, dovrà chiarire se, anche per il 2006, si possa ora fare affidamento sul forfait del 10 per cento.

Il recupero di una parte dell'Iva a suo tempo considerata indebitabile, e dedotta come onere accessorio delle spese auto, comporta una rideterminazione delle imposte dirette originariamente versate. Il modello approvato dalle Entrate prevede che ciò avvenga mediante decurtazione del credito spettante, con facoltà, in base alla circolare 28/E, di indicare un importo globale, purché non inferiore al 10% del totale. Secondo la circolare, inoltre, il conteggio delle maggiori imposte sul reddito non riguardava il 2006; ciò in quanto, non essendo stata ancora presentata la dichiarazione relativa a tale anno al momento di invio della domanda, il maggior imponibile doveva essere indicato direttamente in Unico 2007.

In realtà, il problema di un possibile impatto dei rimborsi sulla dichiarazione del 2006 si

pone per un numero ristretto di contribuenti. Il DL 262/06, infatti, ha mantenuto deduzioni dei costi delle auto solo per i professionisti (oltre che per gli agenti, non interessati però dal rimborso Iva), soggetti che potrebbero trovarsi ad aver dedotto spese calcolate anche su una parte di Iva recuperata. Un analogo problema riguarda le società che, avendo chiuso in perdita uno degli anni oggetto di istanza, hanno poi compensato tale risultato (che viene rideterminato dal recupero Iva) proprio nell'esercizio 2006. Per ogni altro contribuente, nell'aggiornare le indicazioni della circolare 28/E/2007, dovrà modificare il reddito imponibile a seguito del venir meno della quota di costo rappresentata dall'Iva rimborsata.

Le indicazioni delle Entrate devono però essere aggiornate per tener conto del fatto che, a seguito della proroga al 22 ottobre, all'atto dell'imminente presentazione del modello Unico, le istanze di rimborso potrebbero non essere state predisposte, con l'impossibilità, per i contribuenti, di tenere conto dei relativi effetti nel calcolo del reddito del 2006. Non essendo evidentemente ipotizzabile che venga imposto ai contribuenti di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa dopo aver inviato le richieste di rimborso, dovrà essere prevista, da parte delle Entrate, l'estensione all'esercizio 2006 della tassazione ai fini delle imposte dirette all'interno del modello. Uno spunto in questo senso si coglie già nella circolare 28/E, la quale afferma che i campi "2006" del quadro AR sono riservati ai sog-

getti che, alla data di invio della domanda, hanno già presentato la dichiarazione dei redditi. E questa situazione, che all'epoca riguardava solo le poche società con esercizio sfalsato, interesserà ora tutti i contribuenti.

Un ulteriore aspetto da confermare riguarda la possibilità di utilizzare, anche per le eventuali maggiori imposte dirette del 2006 (nei pochi casi in cui queste sono dovute, come sopra ricordato), il forfait del 10%. Chi, cioè, si avvarrà (nelle istanze

LA SITUAZIONE

Il rinvio del termine al 22 ottobre rende non più attuali le precedenti indicazioni per il modello

IL DUBBIO

L'agenzia delle Entrate dovrà chiarire se anche per il 2006 si potrà far valere il «tetto» del 10%

ze inviate dopo Unico 2007) del metodo semplificato di calcolo dell'Ires e dell'Irap dovrebbe poter assolvere, attraverso la decurtazione del 10% del credito spettante, anche l'impatto del rimborso sull'esercizio 2006, senza necessità di compilare in modo distinto il relativo campo. Resta invece la necessità di tener conto del recupero Iva nel calcolo delle ulteriori deduzioni sui costi 2006, introdotte dalla legge 127/07, da evidenziare in Unico 2008.

Successioni e trust. Con il secondo testamento in campo anche disposizioni di diritto statunitense

Da Pavarotti un'eredità intercontinentale

di Angelo Busani

La successione di Luciano Pavarotti assume una dimensione internazionale: dopo la sua scomparsa, infatti, avvenuta a Modena il 6 settembre, si è avuta notizia di due testamenti. Nel primo, datato 13 giugno, il celebre tenore nomina eredi la seconda moglie Nicoletta Mantovani e le quattro figlie, disponendo per ciascuna l'attribuzione della quota di legittima (4/16 alla moglie, 2/16 a ciascuna figlia) e aggiungendo per la mo-

glie, la quota disponibile (altri 4/16). Due legati di mezzo milione di euro sono infine disposti per l'assistente Tino e la segretaria Veronica (questi ultimi dovranno pagare 40mila euro ciascuno per imposta di successione, 8% della somma avuta).

Nel secondo testamento, reso noto ieri e datato 29 luglio, Pavarotti dispone per il suo asse ereditario americano e lascia ancora a Nicoletta Mantovani tutti i suoi beni materiali e immateriali ubicati negli Usa. Il lascito - precisa il documento redatto a Pesaro - avviene

a condizione che la seconda moglie conferisca questi beni in un «qualified domestic trust».

In caso di pluralità dei testamenti, di regola il più recente cancella il più remoto, se vi sono disposizioni incompatibili. Ma in caso di disposizioni non contraddittorie tra loro, come sembra essere per Pavarotti, i vari testamenti hanno tutti pari valore.

Il secondo testamento, sicuramente più interessante, appare come la traduzione italiana di un testo predisposto con un tipico gergo giuridico anglosassone. Il

trust - specifica il testamento - è finalizzato a «consentire, a beneficio di mia moglie, la continuazione del suo uso personale della proprietà (...) nella prospettiva delle sue future visite e soggiorni negli Stati Uniti d'America».

Il «qualified domestic trust» (QDT oppure QDOT) ha un notevole beneficio fiscale: infatti, l'istituzione del QDOT consente al coniuge superstite non residente negli Stati Uniti di non pagare la Federal estate tax (cioè l'imposta di successione), rinviandone la tassazione alla sca-

denza del trust o alla sua morte. Secondo la legge americana, il trustee di questo trust deve essere un cittadino o una corporazione statunitense e, se il patrimonio in trust supera i 2 milioni di dollari, il trustee deve essere una banca degli Stati Uniti.

I redditi del QDOT si possono distribuire senza applicare la Federal estate tax, ma solo tassandoli con la normale Income tax. Se invece fosse distribuito il patrimonio, allora tornerebbe applicabile la Federal estate tax. Peraltro, questa disposizione testa-



Trust per i beni americani. Luciano Pavarotti lascia alla moglie Nicoletta Mantovani (nella foto, i due il giorno delle nozze) i beni ubicati negli Usa

mentaria non può violare la quota di legittima spettante alle figlie: l'istituzione del trust (sia in Italia sia all'estero) non vale a impedire agli eredi legittimari di calcolare la quota loro spettante su tutto il patrimonio del defunto abbia lasciato mediante testamento o donazione.

Inoltre, quanto all'applicazione della imposta di successione in Italia (l'aliquota è del 4%, dopo la franchigia di un milione per ciascun erede, se eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta del defunto) essa si paga anche per i beni che il residente in Italia abbia all'estero, detraendo peraltro l'imposta pagata allo Stato nel quale sono ubicati i beni in questione.

GIORNATA DI STUDIO

Il professionista attento sa individuare gli appuntamenti ai quali non può mancare

I convegni di Euroconference

Manovra d'estate, evoluzione della fiscalità d'impresa e guida agli acconti 2007

Manovra d'estate - D.L. 81/2007 e le altre novità fiscali del periodo

- Il valore normale nei trasferimenti immobiliari
- La comunicazione preventiva per le compensazioni fiscali
- Gli studi di settore: le modifiche strutturali
- Le regole definitive nello scorporo delle aree di impresa
- L'accertamento sintetico: nuova funzione del reddito netto
- Il punto sull'applicazione del reverse charge
- Elenchi clienti e fornitori: adempimenti procedurali

Il quadro definitivo della fiscalità delle auto

- La guida alla proroga dell'istanza di rimborso IVA
- Le regole definitive per la detrazione IVA
- Il punto sulla deducibilità dei costi

L'evoluzione della fiscalità di impresa: valutazioni strategiche e pianificazione tributaria 2008

- L'entrata a regime del bonus aggregazioni
- Le prospettive di riforma dell'IRES: la "Commissione Biasco"
- La nuova tassazione dei proventi finanziari

Guida alla gestione degli acconti 2007

- I casi di recupero delle maggiori imposte versate
- IRAP e acconti: le scelte e i limiti al ravvedimento

SEDI	DATE	DOTTORI COMMERCIALISTI	RAGIONIERI	CONSULENTI DEL LAVORO
TORINO	4 ottobre 2007	ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO
MILANO	5 ottobre 2007	RICHIESTA INOLTATA	ACCREDITATO	ACCREDITATO
VENEZIA	9 ottobre 2007	RICHIESTA INOLTATA	RICHIESTA INOLTATA	ACCREDITATO
VERONA	10 ottobre 2007	RICHIESTA INOLTATA	ACCREDITATO	ACCREDITATO
ROMA	11 ottobre 2007	NON ACCREDITATO	ACCREDITATO	NON ACCREDITATO
FIRENZE	12 ottobre 2007	ACCREDITATO	ACCREDITATO	RICHIESTA INOLTATA
BOLOGNA	17 ottobre 2007	NON ACCREDITATO	ACCREDITATO	ACCREDITATO

ORARI del convegno: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00

Quota di partecipazione € 120,00 + IVA 20% (comprensiva del materiale didattico) a partire dal secondo partecipante dello stesso studio/azienda € 100,00 + IVA 20% (comprensiva del materiale didattico)

Su www.euroconference.it il programma completo e aggiornamenti sui crediti formativi

Tel. 045 8201828
convegni@euroconference.it
www.euroconference.it

EUROCONFERENCE